



TRIBUNALE DI BARI
1^ SEZIONE CIVILE
Il Presidente

rilevato che in tutti i primi quattro martedì del mese è fissata davanti al collegio della Sezione I^ Civile udienza delegata per la trattazione dei divorzi su ricorso congiunto;

visto l'art. 83 d.l. n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020 e con le ulteriori modifiche introdotte con il d.l. n. 28/2020, convertito nella legge n. 70/2020 e da ultimo con l'art. 221 co 2° del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 17.07.2020 ed in vigore dal 19.07.2020;

visto l'art. 23 co 6° del D.L. 28/10/2020 n. 137 che consente al giudice nelle udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto di sostituire la comparizione delle parti con il deposito telematico di note scritte di cui all'art. 221 co 4° del D.L. 19/5/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/7/2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione depositata almeno 15 giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso nei giudizi di separazione e divorzio e di non volersi conciliare;

visto l'art. 1 co 17 lett. m) della legge n. 260/2021 che ha delegato il Governo a prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice possa, o debba in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

rilevato che tale udienza, ormai comunemente chiamata "cartolare", introdotta per la prima volta nel marzo 2020 per far fronte all'emergenza pandemica, e quindi per un periodo di tempo limitato, è stata dapprima via via prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2022, ed è stata definitivamente stabilizzata dal nuovo art. 127 ter c.p.c. introdotto dal D. Leg.vo n. 149/2022, applicabile anche ai giudizi pendenti ex art. 35 co 2° del D. Leg.vo n. 149/2022 rubricato "Deposito di

note scritte in sostituzione dell'udienza", che innanzitutto, al primo comma, prevede che l'udienza, anche se precedentemente fissata, possa essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;

considerato che il rischio epidemiologico da Sars Covid 19 è ancora presente, ed anzi si va nuovamente aggravando per il succedersi delle varianti e che tutto ciò consiglia di evitare l'affollamento del Palazzo di Giustizia e delle aule di udienza;

DISPONE

in ciò confermando il proprio precedente decreto organizzativo del 28/9/2022 e le modalità ivi fissate, che le cause da trattare nelle udienze delegate di divorzio su ricorso congiunto da tenersi nelle giornate del martedì, **anche nel corrente anno 2023 e fino a nuova disposizione, si terranno "in assenza",** quindi con udienza solo virtuale, e salva sempre la facoltà delle parti di chiederne il rinvio, secondo le modalità ivi indicate.

DISPONE

che il presente decreto sia inserito nei singoli fascicoli e comunicato ai difensori delle parti, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per la più ampia diffusione e che una copia venga pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Bari.

Bari, 13/1/2023

Il Presidente
Saverio U. de Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 13.01.2023

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(~~Dr.ssa Laura Pierro~~)